



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE E SCIENZE DELLA VITA - DBSV

*Emanato con Decreto rettorale 6 ottobre 2014, n. 970
Ultime modifiche emanate con Decreto rettorale 21 giugno 2019, n. 405
Entrate in vigore il 9 luglio 2019*



DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE E SCIENZE DELLA VITA

Via J.H. Dunant, 3 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 0332 42 1392-1437 – Fax +39 0332 42 1326
Email: amministrazione.dbsv@uninsubria.it – PEC: dbsv@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano Terra
Uff. 092.0

Orari al pubblico
Lunedì, martedì,
giovedì, venerdì: 9.30 – 12.00
Mercoledì: 14.00 – 16.00



**REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI
BIOTECNOLOGIE E SCIENZE DELLA VITA**

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Struttura	3
Art. 3 - Finalità.....	3
Art. 4 - Composizione del Dipartimento	4
Art. 5 - Organi del Dipartimento.....	4
Art. 6 - Direttore	4
Art. 7 - Consiglio di Dipartimento – composizione.....	4
Art. 8 - Consiglio di Dipartimento – funzionamento.....	5
Art. 9 - Consiglio di Dipartimento – attribuzioni	6
Art. 10 - Commissione Paritetica Docenti – Studenti.....	8
Art. 11 - Assicurazione della qualità.....	8
Art. 12 - Sezioni.....	8
Art. 13 - Didattica.....	9
Art. 14 - Norme finali e transitorie.....	10



Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita dell'Università degli Studi dell'Insubria (di seguito denominato "Dipartimento"), istituito con D.R. n. 722/2011 del 10 giugno 2011 e attivato con D.R. n. 1215/2011, del 30 settembre 2011, ai sensi dello Statuto, del Regolamento Generale, del Regolamento Didattico di Ateneo e della normativa vigente.
2. L'approvazione di modifiche al presente Regolamento richiede la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento.

Art. 2 - Struttura

1. Il Dipartimento ha la propria Sede Amministrativa in:
 - a. Varese - Via J. H. Dunant, 3e Sedi operative presso:
 - b. Varese - Via J. H. Dunant, 3
 - c. Varese - Viale Borri, 57 A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi
 - d. Varese - Via Rossi, 9 – c/o Padiglioni Antonini
 - e. Varese - Via Monte Generoso, 71 – c/o Padiglione Spallanzani
 - f. Varese - Via Monte Generoso, 71 – c/o Colonia Agricola
 - g. Busto Arsizio - Via Alberto da Giussano – c/o Villa Manara
2. Le riunioni degli Organi Collegiali hanno luogo, di norma, nella sede amministrativa.

Art. 3 - Finalità

1. Il Dipartimento:
 - a. è la sede istituzionale dell'attività scientifica, didattica e di formazione a tutti i livelli, nonché delle attività correlate ed accessorie. Il Dipartimento ha autonomia gestionale e di budget. In questo ambito disciplina ogni attività propria e di competenza, nel rispetto delle norme dello Statuto e dei Regolamenti d'Ateneo, facendo riferimento al Regolamento interno per tutti gli atti relativi alla propria governance.
 - b. promuove e coordina le attività istituzionali dei membri che vi afferiscono, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore, e del diritto di ognuno di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Nell'ambito della propria autonomia il Dipartimento gestisce ed utilizza le risorse per la ricerca e la didattica sulla base degli obiettivi tracciati nella programmazione e nel rispetto degli standard gestionali ed amministrativi stabiliti dagli Organi di Ateneo e dalle norme vigenti.
 - c. ha la finalità di organizzare e favorire il lavoro di collaborazione ai fini della ricerca scientifica tra i professori e i ricercatori che provengono da Settori Scientifico Disciplinari omogenei o fra loro complementari, nel più ampio contesto della mission che lo caratterizza e lo identifica ai sensi dell'art. 34 dello Statuto di Ateneo. Tenuto conto di questi presupposti sarà comunque possibile - quando adeguatamente motivato – prevedere l'inclusione di ulteriori settori scientifico-disciplinari, qualora ciò sia giustificato da comprovate esigenze di ricerca scientifica e didattica e risulti coerente con le finalità generali e le prospettive di sviluppo del Dipartimento medesimo.
 - d. ha lo scopo di organizzare e favorire la collaborazione tra i professori e i ricercatori che ad esso afferiscono per le finalità della didattica e della formazione, contribuendo in diversa misura



e in relazione alle competenze specifiche del corpo dei docenti ai percorsi formativi attivati ed erogati dall'Ateneo in campo biologico, biotecnologico e medico.

- e. ha il compito - nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari ad esso afferenti (vedi art. 4) - di proporre ed attivare procedure di chiamata di ricercatori e di professori di ruolo in relazione ed in coerenza con le proprie finalità istituzionali e con i piani di sviluppo predisposti ed approvati periodicamente dal Consiglio.

Art. 4 - Composizione del Dipartimento

1. I Settori scientifico-disciplinari che fanno capo al Dipartimento sono riportati nel decreto istitutivo e successive modifiche.
2. Il Dipartimento è composto, in misura non inferiore alle 35 unità afferenti, dai professori e ricercatori, anche a tempo determinato, e dal personale tecnico-amministrativo ad esso assegnato.

Art. 5 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a. il Direttore
 - b. il Consiglio
 - c. la Commissione paritetica docenti-studenti

Art. 6 - Direttore

1. Il Direttore viene eletto a norma dell'art. 38 dello Statuto di Ateneo, dura in carica tre anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta.
2. Il Direttore:
 - a. Può provvedere, a sua discrezione, a designare tra i professori di prima o di seconda fascia un Direttore Vicario, con il compito di sostituirlo in caso di assenza o di impedimento. Il Direttore Vicario è nominato con decreto rettorale e rimane in carica per la durata del mandato del Direttore.
 - b. In caso di dimissioni, il Direttore rimane in carica, unitamente al Direttore Vicario, per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione sino all'elezione e alla nomina del nuovo Direttore.
 - c. Il Direttore può nominare Delegati per specifici ambiti, senza oneri per il Bilancio d'Ateneo. Il provvedimento di nomina dovrà specificare analiticamente le funzioni e gli ambiti di competenza del Delegato.
 - d. Al fine di istruire e finalizzare procedure specifiche degne di particolare attenzione, il Direttore, sentito il parere del Consiglio di Dipartimento, può nominare Commissioni di Lavoro con mandati definiti, che concluderanno i loro lavori riferendone i risultati al Consiglio stesso nella prima seduta utile. Tali Commissioni, il cui mandato e la cui composizione vengono stabiliti in sede di Consiglio, hanno funzioni propositive/consultive e non deliberanti.

Art. 7 - Consiglio di Dipartimento – composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento, ai sensi dell'art. 39 dello Statuto, è composta da:
 - a. professori e ricercatori di ruolo, anche in aspettativa per attività di studio e ricerca, e ricercatori a tempo determinato;
 - b. una rappresentanza elettiva di personale tecnico-amministrativo pari al cinquanta per cento delle unità assegnate al Dipartimento. All'interno di tale rappresentanza deve essere garantita

- l'elezione di almeno una unità di personale tecnico e di una unità di personale amministrativo;
- c. una rappresentanza, pari almeno al quindici per cento dei professori e ricercatori, di studenti dei Corsi di Studio in carico al Dipartimento, eletta tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso. I rappresentati hanno mandato biennale, rinnovabile una sola volta;
 - d. un rappresentante tra gli iscritti a ciascun Corso di Dottorato di cui il Dipartimento sia sede Amministrativa.
2. Il Segretario amministrativo del Dipartimento partecipa alle sedute del Consiglio, con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto. In caso di assenza e/o impedimento del Segretario, le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Vicario, ove individuato, o da un membro del Consiglio di Dipartimento individuato dal Direttore.
 3. Il Direttore può invitare a partecipare al Consiglio altri soggetti, senza diritto di voto.

Art. 8 - Consiglio di Dipartimento – funzionamento

1. Il Consiglio di Dipartimento si riunisce, di norma, una volta al mese. Le sedute sono programmate semestralmente tenendo conto del calendario delle sedute degli organi di governo e nel rispetto dei termini previsti per la presentazione delle pratiche.
2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore di Dipartimento, di norma almeno cinque giorni lavorativi antecedenti la seduta. In caso di assenza e/o impedimento del Direttore, il Consiglio è convocato dal Direttore Vicario o, in sua assenza, dal Decano del Dipartimento. In particolari casi di comprovata necessità ed urgenza la convocazione e/o l'integrazione dell'ordine del giorno può essere trasmessa nelle 24 ore antecedenti la data stabilita per la riunione. Il Direttore è tenuto, inoltre, a convocare il Consiglio del Dipartimento qualora ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei componenti aventi diritto al voto. In tal caso l'adunanza deve avvenire entro quindici giorni dalla richiesta. Per le elezioni del Direttore, la convocazione spetta al Decano del Dipartimento.
3. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è trasmesso per posta elettronica. L'ordine del giorno viene inoltre pubblicato sul sito web di Ateneo nelle pagine riservate al Dipartimento. I verbali approvati dovranno essere pubblicati in Intranet con le stesse modalità operative previste per gli organi di governo.
4. Il Direttore presiede le sedute e adotta ogni iniziativa atta a garantire l'ordinato svolgimento dei lavori. In caso di sua assenza e/o impedimento, il Direttore Vicario assume le funzioni di Presidente. In sua assenza, tale funzione viene assolta dal Decano.
5. Salvo diverse disposizioni di legge, il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto. I docenti in congedo o in aspettativa devono essere convocati e, anche se assenti, devono sempre essere conteggiati nel quorum strutturale. I componenti del Consiglio non possono in alcun caso farsi sostituire.
6. L'adunanza si svolge con le seguenti modalità:
 - a. Il Presidente, verificata la presenza del numero legale (come da elenco firme) dichiara aperti i lavori; in caso contrario, trascorsi 15 minuti, in cui perduri la mancanza del numero legale, la seduta verrà rinviata in data da stabilirsi.
 - b. La seduta inizia con l'esposizione delle comunicazioni che il Presidente ritiene opportuno portare a conoscenza dei componenti il Consiglio, a cui segue, di norma, la presa d'atto del verbale della seduta precedente.
 - c. In sede di comunicazione, i componenti del Consiglio possono rivolgere al Presidente richieste di chiarimenti e delucidazioni cui sarà data, ove possibile, risposta immediata; in caso con-

trario entro la seduta successiva.

- d. L'esame degli argomenti da trattare segue l'ordine del giorno trasmesso nell'avviso di convocazione, salvo diverso ordine proposto dal Presidente. Il Consiglio può approvare, a maggioranza assoluta dei presenti, l'anticipazione o la posticipazione di un punto oggetto di discussione, proposta da uno o più componenti.
 - e. L'inserimento di un argomento da trattare, non previsto nell'ordine del giorno, è proposto dal Presidente o da singoli componenti ed è approvato con voto unanime dei presenti, in sede di apertura della seduta.
 - f. I membri prendono la parola secondo l'ordine di prenotazione, salvo diritto di replica. Il Presidente ha la facoltà di non accogliere richieste ripetute di intervento sullo stesso argomento da parte dei medesimi componenti, al fine di permettere un ordinato svolgimento dei lavori.
 - g. Il Consiglio adotta le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa previsione di legge o di Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 - h. Un componente che intenda allontanarsi definitivamente dal luogo della riunione, deve segnalarlo al segretario verbalizzante.
7. Le votazioni si svolgono, di norma, in forma palese per alzata di mano. Su richiesta del Presidente o di un componente del Consiglio, è ammessa la votazione a scrutinio segreto per deliberazioni riguardanti persone.
8. Della adunanza del Consiglio viene redatto un verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario. Il Consiglio prende atto del verbale, di norma nella seduta successiva.

Art. 9 - Consiglio di Dipartimento – attribuzioni

1. Il Consiglio di Dipartimento svolge le funzioni ad esso attribuite dall'art. 40 dello Statuto ed interviene nelle funzioni non specificamente demandate ad altro organo dipartimentale. In particolare, nella sua composizione plenaria, delibera:
 - a. l'approvazione del proprio Regolamento di funzionamento e le eventuali proposte di modifica, a maggioranza assoluta dei componenti;
 - b. i criteri generali sull'uso delle risorse disponibili ai fini della ricerca, della didattica e del reclutamento del personale;
 - c. le richieste al Consiglio di Amministrazione in ordine alle esigenze di personale, di spazi e di risorse finanziarie, sulla base dell'attività didattica e di ricerca programmata e svolta dal Dipartimento;
 - d. le proposte di attivazione e soppressione dei Corsi di Studio (ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Didattico di Ateneo);
 - e. l'istituzione e la soppressione dei Consigli di Corso e, in mancanza di questi ultimi, la designazione dei Responsabili o del Comitato di Responsabili;
 - f. la programmazione e l'organizzazione didattica degli insegnamenti da attivare nei Corsi di studio (offerta formativa, ordinamenti didattici, piani didattici, regolamenti didattici dei corsi di studio, manifesti degli studi, commissioni d'esame, ecc.) con cadenza annuale, qualora non demandate ai Consigli di Corso o alle Scuole, ove istituite;
 - g. il coordinamento dei piani di studio, delle attività didattiche e delle attività di orientamento e, in generale, gli adempimenti relativi agli studenti;
 - h. gli affidamenti, le supplenze e i contratti di insegnamento, con cadenza annuale, qualora non demandate ai Consigli di Corso o alle Scuole, ove istituite;
 - i. la programmazione degli impegni didattici e organizzativi dei propri professori e ricercatori,

- con cadenza annuale;
- j. l'approvazione, l'istituzione e la soppressione dei Centri di Ricerca e ne cura altresì la gestione;
 - k. approva contratti e convenzioni con Enti esterni, nei limiti di sua competenza.
2. Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione limitata ai professori e ai ricercatori, assume le deliberazioni nei seguenti casi:
- a. assegnazione annuale di impegni didattici e organizzativi ai ricercatori;
 - b. richiesta di trasferimento da altra sede di ricercatore di ruolo;
 - c. rilascio di parere sulle richieste avanzate dai ricercatori quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: passaggio ad altro settore concorsuale – SSD; nulla osta per attività didattica fuori sede; congedo, aspettativa, ecc.;
 - d. rilascio di parere in merito alle richieste di afferenza dei ricercatori al Dipartimento; nel caso di parere negativo ne illustra le motivazioni;
 - e. formulazione di proposte di nomina dei componenti delle commissioni per le procedure di reclutamento di ricercatori a tempo determinato;
 - f. nei casi in cui debbano essere deliberate questioni riguardanti i ricercatori;
3. Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione limitata ai professori ordinari ed associati, assume le deliberazioni, nei seguenti casi:
- a. assegnazione annuale di impegni didattici e organizzativi ai professori associati;
 - b. richiesta di trasferimento da altra sede di professore associato;
 - c. rilascio di parere sulle richieste avanzate dai professori associati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: passaggio ad altro settore concorsuale – SSD; nulla osta per attività didattica fuori sede; congedo, aspettativa, ecc.;
 - d. rilascio di parere in merito alle richieste di afferenza dei professori associati al Dipartimento; nel caso di parere negativo ne illustra le motivazioni;
 - e. formulazione di proposte di nomina dei componenti delle commissioni per le procedure di reclutamento di professori associati;
 - f. formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione di indizione della procedura di reclutamento e di chiamata di professori associati e ricercatori a tempo determinato, a maggioranza assoluta;
 - g. nei casi in cui debbano essere deliberate questioni riguardanti i professori di seconda fascia.
4. Il Consiglio di Dipartimento, nella composizione limitata ai professori ordinari, assume le deliberazioni, nei seguenti casi:
- a. assegnazione annuale di impegni didattici e organizzativi ai professori ordinari;
 - b. richiesta di trasferimento da altra sede di professore ordinario;
 - c. rilascio di parere sulle richieste avanzate dai professori ordinari quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: passaggio ad altro settore concorsuale – SSD; nulla osta per attività didattica fuori sede; congedo, aspettativa, ecc.;
 - d. rilascio di parere in merito alle richieste di afferenza dei professori ordinari al Dipartimento; nel caso di parere negativo ne illustra le motivazioni;
 - e. formulazione di proposte di nomina dei componenti delle commissioni per le procedure di reclutamento di professore ordinario;
 - f. formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione di indizione della procedura di reclutamento e di chiamata di professori ordinari, a maggioranza assoluta;
 - g. nei casi in cui debbano essere deliberate questioni riguardanti i professori di prima fascia.



Art. 10 - Commissione Paritetica Docenti – Studenti

1. La Commissione paritetica docenti–studenti del Dipartimento, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto, è composta da studenti e professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in pari numero:
 - a. i docenti, in un numero massimo di cinque sono nominati dal Direttore su proposta del Consiglio di Dipartimento e, ove possibile, appartengono alle diverse aree disciplinari presenti nei Corsi di studio attivati;
 - b. gli studenti, in un numero massimo di cinque, sono eletti dai loro rappresentanti nei Consigli di Corso di studio ovvero, in mancanza, in Consiglio di Dipartimento.
2. Le funzioni di Presidente e di Vice-presidente sono svolte rispettivamente da un docente e da uno studente. Presidente e Vice-presidente sono designati dalla commissione stessa e nominati dal Direttore.
3. Le sedute della Commissione sono valide se è presente almeno un terzo dei rappresentanti di ogni componente.
4. La Commissione svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individua indicatori per la valutazione dei risultati delle stesse; formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio; redige la relazione annuale, ai sensi dell'art. 13 del D. legislativo 19/2012.

Art. 11 - Assicurazione della qualità

1. Il Dipartimento istituisce una commissione, detta Commissione AiQuaR, con finalità di censimento, monitoraggio ed autovalutazione, in attuazione degli indirizzi strategici di Ateneo. La Commissione, presieduta dal Direttore di Dipartimento o da un suo delegato tra i docenti componenti, è nominata dal Consiglio di Dipartimento ed è composta da un numero di docenti non inferiore a due, da almeno un assegnista di ricerca e da almeno una unità di personale tecnico-amministrativo con funzione di referente amministrativo della ricerca e di interlocuzione rispetto agli uffici dell'Amministrazione centrale, relativamente alla parte operativa dei lavori della Commissione.

La Commissione AiQuaR è incaricata del monitoraggio periodico dei risultati della ricerca dipartimentale e delle attività di terza missione, della redazione del rapporto di riesame e della compilazione della SUA-RD (che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Dipartimento) e di mettere in atto tutto quanto necessario a tal fine.

La Commissione AiQuaR coadiuva il Direttore di Dipartimento nella valutazione dell'andamento della ricerca della struttura, nella definizione delle strategie e delle politiche per la ricerca e la terza missione e nella proposta di azioni volte al miglioramento della qualità della ricerca dipartimentale.
2. In relazione al monitoraggio della qualità nella didattica, il Consiglio di Dipartimento, avendo funzione di coordinamento delle attività didattiche dei CdS afferenti, ne approva i documenti chiave connessi all'Assicurazione della Qualità della formazione, in modo da essere pienamente informato delle criticità e dei punti di forza e farsi parte attiva nell'attuazione di interventi correttivi. Il documento di riferimento è la SUA-CdS (Scheda Unica Annuale del Corso di Studio), che per ciascun CdS contiene l'ordinamento didattico, la copertura delle attività formative (sia prevista che poi effettivamente erogata) e tutte le informazioni utili a conoscere il CdS (obiettivi e risultati di apprendimento e di supporto offerti agli studenti), relativamente a ciascun anno accademico.

Art. 12 - Sezioni

1. Il Dipartimento può organizzarsi in Sezioni cui fanno capo, per la loro attività, specifici aggregati di SSD. Tali Sezioni rappresentano articolazioni esclusivamente funzionali del Dipartimento per lo

svolgimento di attività istruttorie, per ottimizzare la collaborazione tra docenti di aree omogenee per le finalità scientifiche, didattiche e della terza missione che qualificano il Dipartimento quanto a profilo costitutivo e finalità. In tale ambito, il Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita riconosce, nella sua attuale configurazione, una articolazione funzionale in due principali raggruppamenti (Sezioni), rispettivamente di ambito biologico/biotecnologico e medico/sanitario. Nell'ambito di ciascuna Sezione possono essere costituite Unità/Laboratori allo scopo di promuovere all'esterno specifiche attività di ricerca, nel rispetto delle strategie di indirizzo della Sezione a cui afferiscono e delle finalità del Dipartimento. Le denominazioni delle Unità/Laboratori dovranno essere approvate preliminarmente dalla Sezione di appartenenza e successivamente dal Consiglio di Dipartimento.

2. La costituzione di nuove Sezioni o la modifica dell'assetto di quelle previste dal presente Regolamento, vengono deliberate dal Consiglio di Dipartimento. La richiesta di attivazione dovrà essere sottoscritta da almeno venti tra professori e ricercatori che intendano aderire alla Sezione stessa, per la cui costituzione dovrà essere prevista una documentazione coerente con la missione identificata per il Dipartimento e con i relativi piani di sviluppo.
3. Le Sezioni sono responsabili della identificazione e del coordinamento di eventuali programmi di ricerca originati dai rispettivi ambiti di competenza. Le Sezioni dovranno comunque agire in accordo con le strategie e le linee di sviluppo individuate dal Consiglio di Dipartimento e, più in generale, dalla governance di Ateneo.
4. L'afferenza e l'uscita di componenti di una Sezione devono essere comunicate al Consiglio di Dipartimento. Qualora tali variazioni di composizioni siano in conflitto con i requisiti numerici o le motivazioni che hanno determinato la costituzione di una Sezione, le variazioni dovranno essere approvate dal Consiglio di Dipartimento.
5. Organi della Sezione sono il Coordinatore di Sezione e il Consiglio della Sezione. Il Coordinatore viene eletto dal Consiglio di Sezione tra i professori di ruolo, a maggioranza assoluta degli aventi diritto e con successiva ratifica da parte del Consiglio di Dipartimento. Qualora non si raggiungesse tale maggioranza per tre votazioni successive, la Sezione non verrà attivata.
6. Il Consiglio di Sezione è composto dai Professori di ruolo e i Ricercatori che ne fanno richiesta e dal personale T/A operante nella Sezione.
7. Il Coordinatore dura in carica tre anni accademici e può nominare un Vice-Coordinatore di Sezione che rimane in carica per la durata del mandato del Coordinatore.
8. L'attività di ricerca dei professori e dei ricercatori si svolge, di norma, nell'ambito delle diverse Sezioni avendo cura di favorire collaborazioni e sinergie interdisciplinari all'interno del Dipartimento e con realtà culturali interdipartimentali e interuniversitarie, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore.
9. Ogni Sezione ha autonomia organizzativa per le attività e le iniziative scientifiche che saranno delegate dal Consiglio di Dipartimento con specifica deliberazione. Al Coordinatore di Sezione potranno essere delegate l'autorizzazione alle missioni per finalità scientifiche e l'autorizzazione alle spese fino ai limiti indicati con apposita delibera del Consiglio di Dipartimento, senza oneri per il Bilancio d'Ateneo.

Art. 13 - Didattica

1. Il Dipartimento è referente unico per i seguenti corsi di studio:
 - Laurea Triennale in SCIENZE BIOLOGICHE (L-13 - Classe delle lauree in Scienze biologiche)
 - Laurea Triennale in BIOTECNOLOGIE (L-2 - Classe delle lauree in Biotecnologie)



- Laurea Magistrale in BIOMEDICAL SCIENCES (LM-6 - Classe delle lauree magistrali in Biologia)
 - Laurea Magistrale in BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E INDUSTRIALI (LM-8 - Classe delle lauree magistrali in Biotecnologie industriali).
2. Il Dipartimento partecipa alla Scuola di Medicina.
 3. Il Dipartimento è sede amministrativa del Dottorato in Scienze della Vita e Biotecnologie.
 4. Il Dipartimento è sede amministrativa delle seguenti scuole di specializzazione in area medica:
 - Anestesia Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore
 - Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica
 - Medicina legale
 - Neurochirurgia
 - Ortopedia e traumatologia
 - Otorinolaringoiatria

Art. 14 - Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Regolamento si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo, nonché alla vigente normativa in materia.